

de fe

*276
i.uyg*



Regione Puglia
Al Presidente



Consiglio Regionale
della Puglia
N. 20160011937
31/05/2016 11:52
450XW0
Sezione Informatica e Tecnica

ENTRATA

Regione Puglia
Gabinetto del Presidente

AOO_021/PROT
30/05/2016 - 0003179
Prot.: Uscita - Registro: Protocollo Generale

Al Presidente del
Consiglio regionale
presidente@consiglio.puglia.it

Sede

Oggetto: Risposta ad interrogazione urgente numero 276 presentata dai Consiglieri regionali Galante e Conca.

Con l'allegata nota, di cui si fa proprio il contenuto, si risponde all'interrogazione di cui all'oggetto riguardante "*Definizione delle modalità di attuazione delle previsioni contenute nelle delibere GR nn. 161/2016 e 265/2016*"

Distinti saluti

Emiliano

Emiliano

Galante &

www.regione.puglia.it

Lungomare N. Sauro, 31/33 Bari - 70121 Bari -



DIREZIONE

Prot. Aoo-005-000236

del 03/05/2016

Al sig. Presidente della Giunta regionale
SEDE

**OGGETTO: Interrogazione urgente a firma dei consiglieri Conca e Galante – n. 276.
RISCONTRO.**

Con riferimento all'interrogazione di cui all'oggetto, si precisa quanto segue.

Con le deliberazioni di Giunta regionale n. 161/2016 e n. 265/2016 è stata definita la rete ospedaliera pugliese in ottemperanza a:

- Il Decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70 con cui è stato definito il "Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera", acquisita l'intesa in sede di Conferenza Stato – Regioni (Rep. Atti n. 198/CSR del 13 gennaio 2015). Come da indicazioni contenute all'articolo 1, comma 2 del DM 70/2015, le Regioni devono adottare un provvedimento di riduzione della dotazione dei posti letto ospedalieri accreditati pervenendo ad un tasso non superiore al 3,7 posti letto per mille ab., comprensivi dello 0,7 posti letto per mille ab. per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie.

Il provvedimento generale di rimodulazione della rete ospedaliera, deve avvenire, in ottemperanza all'art. 1, comma 4 del D.M. n. 70/2015, *"...nei tempi e con le modalità definite nei vigenti programmi operativi 2013-2015..."*.

- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, ad oggetto: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2016)", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.302 del 30-12-2015 - Suppl. Ordinario n. 70, al comma 524 ha stabilito che: *"Ciascuna regione, entro il 30 giugno di ciascun anno,*



individua, con apposito provvedimento della Giunta regionale, ovvero del Commissario ad acta, ove nominato ai sensi dell'articolo 2, commi 79 e 83, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, le aziende ospedaliere (AO), le aziende ospedaliere universitarie (AOU), gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (IRCCS) o gli altri enti pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura, ad esclusione degli enti di cui al comma 536, che presentano una o entrambe le seguenti condizioni:

- a) uno scostamento tra costi rilevati dal modello di rilevazione del conto economico (CE) consuntivo e ricavi determinati come remunerazione dell'attività, ai sensi dell'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, pari o superiore al 10 per cento dei suddetti ricavi, o, in valore assoluto, pari ad almeno 10 milioni di euro. Le modalità di individuazione dei costi e di determinazione dei ricavi sono individuate dal decreto di cui al comma 526;*
- b) il mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure, valutato secondo la metodologia prevista dal decreto di cui al comma 526".*

- In data 21 aprile u.s. la Conferenza Stato – Regioni ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze, in attuazione dell'articolo 1, comma 526, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016).

Alla luce di quanto sopra esposto, il provvedimento di adozione definitiva del Regolamento regionale di riordino della rete ospedaliera, preso atto sia delle norme sopra richiamate sia:

- a) della valutazione del Ministero della Salute e del Ministero delle Economie e finanze;



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO PROMOZIONE
DELLA SALUTE DEL BENESSERE SOCIALE
E DELLO SPORT PER TUTTI**

DIREZIONE

b) del parere della competente commissione consiliare, obbligatorio non vincolante, nei modi e nei termini di cui all'art. 44 comma 2 della L.R. 7/2004 come modificato dall'art. 3 della L.R. 44/2014;

conterrà anche la tempistica e quindi il cronoprogramma relativo all'attuazione del citato piano. Tanto si rende necessario anche in ottemperanza a quanto sopra enunciato secondo cui la rimodulazione della rete ospedaliera deve avvenire nei tempi previsti dal vigente Piano Operativo (D.M. n. 70/2015).

for *fl*

**Il Direttore del Dipartimento
(Giovanni GORGONI)**